

DI 21/06/1995 n.239
Publicato da GU 22/06/1995 n.144
convertito in LEGGE 03/08/1995 n.336
Publicata da GU 16/08/1995 n.190

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art.37 del Dpr 10/10/1994, n.645.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt.77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di stabilire un tetto massimo per gli onorari spettanti ai sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art.37 del Dpr 10/10/1994, n.645;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20/06/1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente decreto - legge:

ARTICOLO N. 1

(Dottori commercialisti - Funzioni di sindaco - Limiti onorari)

Comma 1

Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'Art.37, commi 2, 3 e 4, del Dpr 10/10/1994, n.645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

ARTICOLO N. 2

(Iscritti registro revisori - Funzioni di sindaco - Limiti onorari)

Comma 1

Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Dlg 27/01/1992, n.88 , ancorché non iscritti allo albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

ARTICOLO N. 3

(Dottori commercialisti e Iscritti registro revisori - Limiti onorari)

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso (22/06/1995) della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.